

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VAS ex art.12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa alla PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITÀ “PAOLOTTA”, nel Comune di GRADOLI (VT).

RELAZIONE ISTRUTTORIA.

PREMESSO che:

- il Piano di intervento in oggetto (di seguito “Piano”), presentato dal Comune di GRADOLI (di seguito “Autorità Procedente”), viene sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.A.S., in quanto ricompreso tra le tipologie di Piano/Programma previste dall’art. 6, comma 3 e 3bis, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito il “Decreto”);
- Con nota del 06/10/2016, acquisita al prot. n. 499429 del 06/10//2016, il Comune di Gradoli, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso l’istanza e la documentazione relativa al Piano in oggetto, al fine dell’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;
- Con nota prot. n. 568297 del 14/11/2016 questa Autorità Competente, rilevando la mancanza della copia della ricevuta del versamento degli oneri istruttori, ha richiesto il perfezionamento della documentazione necessaria per l’avvio del procedimento.
- Con nota prot. n. 627628 del 11/12/2017 la scrivente Autorità ha sollecitato l’Autorità Procedente a provvedere per quanto di competenza, inviando un primo preavviso di archiviazione.
- Con nota prot. n. 296 del 17/01/2018, acquisita al prot. n. 28126 del 18/01/2018, l’Autorità Procedente ha trasmesso copia della ricevuta del versamento degli oneri istruttori, consentendo l’avvio del procedimento.

DATO ATTO che:

è stato dunque avviato il procedimento e sono stati individuati i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), comunicati formalmente all’Autorità Procedente con nota prot. n. 50817 del 30/01/2018, ai quali trasmettere la documentazione pervenuta e successivamente fornire l’attestazione di ricezione:

- Regione Lazio - Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette
- Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti
 - Area Qualità dell’Ambiente
- Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo
 - Area Tutela del territorio
 - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche
- Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica
 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale

- Provincia di Viterbo - Settore Ambiente, Territorio e Difesa del Suolo
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA LAZIO
- ASL VITERBO - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità pubblica
- Autorità d’Ambito dell’A.T.O. n. 1 - Lazio Nord – Viterbo
- Talete Spa – Gestore Unico del S.I.I. ATO1 Lazio Nord- Viterbo

PRESO ATTO che:

- Con nota prot. n. 756666 del 28/11/2018, l’Autorità Competente, non essendo pervenuta alcuna comunicazione dell’avvenuta ricezione del Rapporto Preliminare da parte dei SCA, secondo quanto richiesto nella citata nota n. 50817 del 30/01/2018 ha inviato un sollecito all’Autorità Procedente con preavviso di archiviazione in caso di ulteriore mancata risposta;
- Con nota acquisita al prot. n. 806178 del 17/12/2018, il tecnico redattore del Rapporto Preliminare informava l’Autorità Competente che il ritardo nella trasmissione del Rapporto Preliminare era legato al completamento degli studi idrogeologici e agrovegetazionali richiesti nella parallela procedura ex art. 89 del DPR 380/2001 e s.m.i. richiesti dalla Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area “Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione” – “Servizio Geologico e Sismico Regionale”;
- con nota prot. n. 436 del 25/01/2019, acquisita con prot. n. 63311 del 25/01/2019, l’Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale concordati;
- con nota prot. n. 439 del 25/01/2019, acquisita con prot. n. 63516 del 25/01/2019, l’Autorità Procedente ha attestato l’avvenuta ricezione del Rapporto Preliminare da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale concordati, tramite l’invio delle ricevute di avvenuta consegna di PEC.

PRESO ATTO che:

da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti i seguenti pareri:

- nota prot. n. 101687 del 07/02/2019 della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;
- nota prot. n. 22881 del 19/03/2019, acquisita con prot. n. 215008 del 19/03/2019, della ASL Viterbo;
- nota prot. n. 22380 del 05/04/2019, acquisita con prot. n. 270206 del 05/04/2019, di ARPA LAZIO;

PRESO ATTO che a seguito di trasferimento ad altra Direzione Regionale del precedente Responsabile del Procedimento per l’istanza in argomento, a partire dal mese di giugno 2019 è subentrato un nuovo Responsabile del Procedimento.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 3322 del 26/06/2019, acquisita al prot. n. 497544 del 28/06/2019 con la quale l’Autorità Procedente, al termine del periodo previsto per l’espressione dei contributi da parte degli SCA, ha trasmesso la Determinazione n. G07224 del 28/05/2019 relativa al parere geomorfologico favorevole con prescrizioni ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01 e della DGR n. 2649/99.

CONSIDERATO che:


dal Rapporto Preliminare e dall'elaborato grafico si evince che il Piano, rispetto al sistema della pianificazione sovraordinata, risulta così inquadrato:

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato con Delibere di Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, pubblicato sul BUR Lazio n. 6 S. O. n. 14 del 14 febbraio 2008:
Tavola A - Sistemi ed ambiti del Paesaggio
L'area interessata dal Piano ricade nel "Paesaggio Naturale di Continuità" e in piccola parte nel "Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione"
Tavola B - Beni Paesaggistici, vigente
Nell'ambito interessato non si evidenzia la presenza di alcun bene paesaggistico;
Tavola C - Beni del Patrimonio Naturale e Culturale e azioni strategiche del PTPR
Nella Tavola specifica l'area di Piano non è collocata in ambiti di interesse.
- Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità dei Bacini Regionali, approvato con D.C.R. n. 17 del 04.04.2012 (BURL n. 21 del 07.06.2012 S.O. n. 35):
Una porzione dell'area è classificata "Aree sottoposte a tutela per pericolo di frana – Aree a pericolo A" (artt. 6 e 16) e il livello di rischio in funzione della pericolosità e del valore esposto (art. 8 co. 5) è *Elementi lineari a rischio R4*.
Il Piano tiene conto del suddetto vincolo e di quanto stabilito dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Infatti l'edificazione avverrà al di fuori della fascia di rispetto di 30 m dalla scarpata oggetto del vincolo "Elementi lineari a rischio R4". La lottizzazione in oggetto, così come stabilito dalle prescrizioni del P.A.I., prevede l'edificazione soltanto al di fuori della fascia di rispetto del vincolo lineare.
Nelle NTA del Piano in oggetto all'art. 15 Norme Finali è indicato quanto segue "Resta, quindi, sottinteso che le presenti norme, così come la pianificazione dell'area riportata negli elaborati grafici, dovranno attenersi a quanto prescritto dal futuro parere dell'Ente competente per la parte interessata dalla fascia di rispetto del vincolo lineare imposto dal P.A.I., ed eventualmente essere aggiornati a tali prescrizioni."
- Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Viterbo adottato con D.C.P. n. 45 del 24.07.2006, ratificato con l'accordo di pianificazione di cui alla D.G.R. n.4 del 11.01.2008:
Nel Comune di Gradoli non vi sono aree sottoposte a tutela per rischio idrogeologico (cfr. Tav 1.1.2 Aree poste a tutela per rischio idrogeologico).
Come riportato in precedenza per le tavole P.A.I., secondo la tavola 1.1.3 Aree poste a tutela per rischio geomorfologico una porzione dell'area è interessata da un'area a pericolo di frana molto elevato.
Secondo la tavola 1.1.4 Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico l'area non è interessata da dissesti gravitativi storici né da dissesti idraulici storici. Secondo la tavola 1.1.5 Modello delle aree geomorfologicamente fragili l'area ricade in un grado di vulnerabilità basso. Secondo la tavola 1.2.1 Vulnerabilità degli acquiferi vulcanici ai prelievi l'area in oggetto, così come tutto il Comune di Gradoli ricade nelle aree critiche.
Secondo la tavola 1.4.2 Scenario di progetto ambientale l'area in oggetto non è interessata né da "assi principali" né da "assi di collegamento" di ipotesi di rete ecologica.

- Piano Regolatore Generale (PRG), Il Comune di Gradoli è dotato di una variante generale al P.R.G. adottata con DCC n. 47 del 25 luglio 1998 ed approvata con DGR n. 896 del 25 ottobre 2005. L'area oggetto del Piano di Lottizzazione, redatto ai sensi dell'art. 28 della L. 1150/42 e s.m.i., è classificata dalla variante generale al P.R.G. come Zona C – Sottozona C2 Nuova Espansione ed è disciplinata dall'art. 7 delle N.T.A.

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare ha evidenziato quanto segue:

- L'area oggetto del Piano è ubicata a circa 500 m a nord-ovest del centro storico di Gradoli ed è facilmente raggiungibile attraverso una strada non asfaltata che si diparte dalla via Paolotta. Per quanto riguarda l'accessibilità dell'area è importante segnalare che il vigente P.R.G. prevede la realizzazione di una nuova viabilità che a nord confinerà in parte con l'area in oggetto.
- *L'area confina: a nord in parte con una strada non asfaltata e in parte con un'area boscata; ad est e a sud con dei terreni in parte incolti ed in parte a prato; ad ovest per la maggior parte con la via Paolotta e per la restante parte con un'area incolta. Nelle immediate vicinanze dell'area in oggetto - ancorché priva di opere di urbanizzazione - stante la vicinanza al centro storico, sono presenti tutti i servizi di prima necessità, un campo da calcio e le scuole pubbliche;*
- *I terreni ad oggi si presentano ricoperti da prato incolto ed arbusti; dal punto di vista orografico sono prevalentemente pianeggianti a meno del lato confinante con la strada comunale Paolotta ove è presente una scarpata alta circa 10-12 m in parte ricoperta da coltre detritica di versante, con rari blocchi tufacei, di dimensioni superiori al metro cubo;*
- Il Piano di Lottizzazione in oggetto interessa un'area locale avente superficie catastale di circa mq 10.575 in cui si prevede la realizzazione di circa mc 7.403 residenziali. Il Piano prevede la realizzazione di n. 5 lotti edificabili, a destinazione residenziale, con tipologie unifamiliare, bifamiliare o plurifamiliare. Il lotto 1 avrà accesso direttamente dalla strada prevista dal P.R.G. vigente, mentre ai lotti da 2 a 4 si accederà per mezzo di una viabilità pubblica a doppio senso di marcia che si innesterà sulla predetta strada prevista dal P.R.G. Attraverso la viabilità pubblica prevista si accederà anche all'area a parcheggi pubblici e all'area a verde pubblico attrezzato, quest'ultima posta in una porzione corrente lungo la via Paolotta;



- Per quanto riguarda l'adozione e approvazione del PdL l'iter che il piano seguirà è quello stabilito dall'art. 1 bis della L.R. n. 36 del 02 luglio 1987 e s.m.i.
- Il Rapporto Preliminare riporta a pag. 25 i principali dati urbanistici del Piano:

Dati urbanistici	Unità di misura	Quantità		
Terreni ricadenti nel perimetro del Piano: superfici catastali				
foglio 2 particella 923p	mq	5.170		
foglio 2 particella 924	mq	1.450		
foglio 2 particella 926	mq	2.440		
foglio 2 particella 928	mq	1.075		
foglio 2 particella 931p	mq	440		
Superficie territoriale area di intervento	mq	10.575		
Indice di fabbricabilità territoriale it	mc/mq	0,70		
Cubatura realizzabile	mc	7.403		
Abitanti insediabili (80mc/abitante)	n.	93		
Calcolo aree a standart (da DM 1444/68)	mq/ab	18		
di cui:				
Aree per istruzione (mq 4,50/ab)	mq	416	rifusi in aree a	
Aree per attrezzature di interesse comune (mq 2,00/ab)	mq	185	verde	
Aree a verde pubblico (mq 9,00/ab)	mq	833		
Aree per parcheggi (mq 2,50/ab)	mq	231		
Totale aree a standard	mq	1.666		
Aree a standard di progetto	mq/ab	26		
Verde pubblico attrezzato (Vpbl)	mq	2.170		
Parcheggi pubblici (Ppbl)	mq	235		
Totale aree a standard di progetto	mq	2.405	>	1.666
Aree per viabilità pubblica	mq	1.020		

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che sono pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

- **Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA):**

L'Agenzia nella nota prot. n. 22380 del 05/04/2019 premette che per effettuare una più efficace valutazione ambientale della significatività degli impatti sarebbe necessario considerare eventuali altri piani e programmi che insistono su aree limitrofe, quindi, alla luce di quanto premesso e delle competenze dell'Agenzia, tenuto conto dei limiti sopra esposti, esprime un parere di competenza, in merito ad alcune matrici ambientali:

1. ARIA: “...In riferimento alla matrice aria si evidenzia quanto segue:

Vista la D.C.R. n. 66/2009 “Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria” che poneva il Comune di Gradoli in zona C (comuni a basso rischio di superamento dei limiti di legge ed equivale alla unione delle classi 3 e 4.). Vista la D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente in attuazione dell’art. 3, dei commi 1 e 2 dell’art.4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D. lgs. 155/2010” che attribuiva al Comune di Gradoli il codice di zona IT1211 “Zona Appenninica” per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene, e confermava nell’Allegato 4 la classificazione in Zona C classe 4. Vista la D.G.R. n. 536 del 15/09/2016 Aggiornamento dell’Allegato 4 alla D.G.R. 217/2012 che conferma per il Comune di Gradoli l’assegnazione in classe complessiva 4... Per cui di

conseguenza resta invariata l'applicazione dei provvedimenti già previsti dal Piano di Qualità dell'Aria – Norme di Attuazione - D.C.R. n. 66/2009. Al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione sullo stato di qualità dell'aria si riportano di seguito i dati 2013, 2014, 2015 e 2016, 2017 forniti dal sistema modellistico di qualità dell'aria dell'Agenzia... La situazione che ha caratterizzato il Comune di Gradoli nel periodo preso a riferimento (2013- 2017), non mostra criticità per gli indicatori presi a riferimento dalla norma e mostrati nella tabella sovrastante. Alla luce di quanto sopra esposto, considerata: l'esigua estensione del Piano in esame; la classificazione complessiva del Comune; le misure di mitigazioni previste in adempimento dell'art. 5 della L.R. 27 maggio 2008, n. 6; l'incidenza che gli interventi previsti possono avere sul territorio soprattutto in termini di servizi, energia, trasporti, qualità dell'aria ed emissioni di inquinanti in atmosfera; Si ritiene che il Piano in esame, pur costituendo un aggiuntivo carico emissivo, non è tale da generare significativi impatti sullo stato della qualità dell'aria nel dominio di interesse.

2. ACQUA: “In riferimento alla matrice risorse idriche acqua va considerato che il riferimento normativo citato nel R.P ovvero il PTAR di cui alla D.C.R. n. 42/2007, classificava l'area del Piano in esame ricadente all'interno del Bacino del Fiume Marta con classe di qualità 2 (“Buono”) è stato superato dall'aggiornamento del PTAR, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 23 novembre 2018, n. 18, pubblicata sul BURL 20/12/2018 - N. 103 - Supplemento n. 3. Il PTAR aggiornato prevede un nuovo sistema valutativo dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali basato principalmente sull'analisi dell'ecosistema acquatico, di conseguenza i giudizi di qualità non sono confrontabili con il precedente PTAR. Il vigente aggiornamento PTAR 2018, inquadra il territorio comunale di Gradoli con la seguente classificazione.

MARE_BACINO	3	Autorità	ABR-N
TRATTO AFFERENTE	Fiume Marta 1	Area ha	29240.6
Raggruppamento	Nar 14	Stato Ecologico	4 - scarso
Nome rag.	Fiume Marta	Stato Chimico	0

Si segnala inoltre che i dati sul monitoraggio dei corpi idrici superficiali effettuato dalla scrivente Agenzia e riferito al triennio 2015-2017 confermano la classificazione 4 Scarsa sopra menzionata.

Visto il cap. 8.2 pag. 27 – 28, preso atto del paragrafo Mitigazioni.

Preso atto che non vengono fornite indicazioni specifiche in relazione agli impatti che il Piano in esame può avere sulla matrice acque superficiali, infatti nel R.P non viene specificato la sostenibilità sia dell'approvvigionamento idrico dall'acquedotto comunale sia della gestione dei reflui, infatti non si forniscono dati quantitativi e di dimensionamento della pubblica fognatura e del relativo collettamento dei reflui prodotti dal Piano nel collettore circumlacuale CO.BA.L.B.

Considerato che la depurazione delle acque rappresenta un fattore di pressione importante sull'ambiente, risulta necessario che sia verificato che la rete fognaria e il relativo depuratore consortile siano già dimensionati per l'incremento dei reflui da trattare relativi al suddetto Piano, anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani.

In considerazione di quanto sopra esposto non è possibile esprimere un parere sull'impatto che il Piano potrebbe avere sulla matrice di interesse e si demanda alla verifica di adeguatezza della rete di approvvigionamento e della rete fognaria.

2.1 ACQUE SOTTERRANEE: *“In riferimento alla matrice acqua sotterranee si rileva che nel R.P a pag. 60 viene riportato: “A causa della presenza di pozzo ad uso potabile, poco a sud dell’area (80 m distanza dalla lottizzazione) tutto il sito è ritenuto a bassa vulnerabilità per la presenza dell’area di salvaguardia del pozzo; in fase di costruzione degli edifici saranno rispettate le prescrizioni di legge D.P.R. n. 236 del 24/05/1988 per la tutela della falda.”*

Preso atto di quanto dichiarato a pag. 66 del RP in relazione alla Carta Idoneità di cui alla Relazione geologica.

Preso atto inoltre le azioni di mitigazione previste nel R.P. a pag. 28: si segnala che nelle Norme di Attuazione Aggiornamento PTAR, approvato con DCR n. 18/2018, al comma 8 del Art. 20 (Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano: aree di salvaguardia) prevede tra l’altro che:

- *Gli agglomerati urbani di nuova realizzazione presenti nella zona di rispetto devono essere dotati di fognatura a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della conduttura fognante.*
- *Le reti fognarie degli agglomerati urbani presenti nelle zone di rispetto dovranno essere adeguate con sistemi di fognatura a doppia camicia in occasione di interventi di ampliamento o ristrutturazione radicale delle reti.*
- *E’ fatto obbligo per il gestore del S.I.I. di effettuare periodici controlli sullo stato delle reti fognarie esistenti al fine di provvedere agli interventi necessari di manutenzione.*

3. SUOLO: *“in riferimento alla matrice suolo, considerato quanto riportato nel R.P pag. 48 - 49, 12.3 Piano di Assetto idrogeologico. Preso atto di quanto dichiarato a pag. 49 del RP ovvero che “ la lottizzazione in oggetto, così come stabilito dalle prescrizioni del PAI, prevede l’edificazione soltanto al di fuori della fascia di rispetto del vincolo lineare. ...Resta comunque sottinteso che sia la pianificazione, dovrà attenersi a quanto prescritto dal futuro parere dell’Ente ...di quanto dichiarato a pag. 30 del RP di seguito riportato: Ovviamente il Piano di Lottizzazione terrà conto delle eventuali prescrizioni contenute nel parere che dovrà essere rilasciato dall’Area Difesa del Suolo e concessioni demaniali della Regione Lazio ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01 e delle nelle azioni di mitigazione previste nel R.P. pag. 44, in relazione all’impermeabilizzazione dei suoli, le quali prevedono che il piano rispetti quanto previsto dall’art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6. Considerato inoltre che nell’ambito del settimo programma di azione ambientale (“Vivere bene entro i limiti del pianeta”, Parlamento europeo e consiglio 2013) - viene ribadito il traguardo di un incremento dell’occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere in Europa entro il 2050 e auspicato che entro il 2020 le politiche dell’Unione tengano conto dei loro impatti diretti e indiretti sull’uso del territorio. Vale la pena rammentare che il sostegno a tale programma pur non costituendo un obbligo giuridico non essendo stato recepito dalla vigente legislazione sia comunitaria che nazionale, costituisce uno degli obiettivi del Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la cui realizzazione della beneficia tra l’altro della dotazione finanziaria per l’attuazione del Sottoprogramma Ambiente. A tal fine si ritiene utile segnalare che il comune di Gradoli (dato 2017) ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie amministrata pari a 2,49%, e*

che tale percentuale risulta inferiore rispetto al valore relativo alla provincia di Viterbo pari a 8,7 %... ”.

- 3.1 RADON: *“Pur in assenza della completa attuazione della L.R. 31 Marzo 2005, n. 14 e di una normativa nazionale in materia di radon nelle abitazioni che stabilisca un livello di riferimento, considerato che vista la Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio, del 5 dicembre 2013, (il cui termine di recepimento degli Stati Membri era fissato per il 6 febbraio 2018), prevede che “Gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a un proprio livello di riferimento compreso a 300 Bq m³.” si ritiene opportuno che nel Piano di lottizzazione vengano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di riferimento proposto dall’Unione Europea per il gas radon.*
4. RIFIUTI: *“Considerato quanto dichiarato al cap. 12.6 pag. 53 – 54 del R.P., si segnala che dai dati ISPRA <http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it>, - riferiti alla produzione di rifiuti urbani pro-capite (RU pro capite kg/ab.*anno) relativi al Comune di Gradoli sono:
I dati sulla percentuale di rifiuti oggetto di raccolta differenziata pro-capite mostrano un trend in aumento, soprattutto negli anni 2010-2017 mentre i dati delle quantità totali rifiuti urbani prodotti mostrano un trend in diminuzione per il periodo 2010-2017 passati dai 462 kg/ab*anno 2010 ai 372 kg/ab*anno 2017.... La percentuale di raccolta differenziata riferita all’anno 2017 risulta pari al 71,40, Il Comune di Gradoli di conseguenza nell’annualità 2017 ha raggiunto l’obiettivo normativo fissato al 65% dall’art. 205 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
In considerazione che il Piano in esame ricade in area di salvaguardia per la presenza del pozzo ed è ubicato a circa 500 metri dal centro storico del Comune di Gradoli, si suggerisce che la lottizzazione sia inserita nell’area di urbanizzazione servita dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani porta a porta.*
5. RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO): *“Per quanto concerne il rumore, dal R.P. non si evincono informazioni inerenti tale matrice ne se il Comune è dotato di un Piano di zonizzazione acustica, visto che la componente acustica relativa al Piano in esame sarà sicuramente maggiore nel periodo di realizzazione, si evidenzia che bisognerà porre particolare attenzione a tale fase e mettere in campo le adeguate misure di mitigazione; tuttavia si ritiene che l’impatto acustico generato dall’attuazione del PdL nel suo complesso sia non significativo.”.*
6. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO: *“Nelle fasi di attuazione del Piano sarà necessario tenere conto della presenza di elettrodotti e dei relativi vincoli determinati sull’uso del territorio dalla presenza degli stessi. Si ricorda infatti che la presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull’uso del territorio sottostante poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste dalla legge 36/2001 e dal DPCM 08 luglio 2003, all’interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere. Pertanto lì dove il Piano in esame preveda ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti occorre considerare che i valori di induzione magnetica e intensità di campo elettrico potrebbero essere tali da influenzare i confini e le dimensioni degli ambiti stessi.”.*

- **ASL Viterbo - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica:**

L'ASL nella nota prot. n. 22881 del 19/03/2019 evidenzia dalla documentazione tecnica prodotta due criticità ambientali, ...quali, quella della porzione di area della lottizzazione ricadente all'interno del vincolo di assetto idrogeologico (PAI) classificata come "aree sottoposte a tutela per pericolo frana - aree a pericolo A" per la quale si prevede la destinazione d'uso a verde pubblico attrezzato, e quella dell'area ricadente nella zona di rispetto della risorsa idropotabile del pozzo denominato Prato Lollo; a questo riguardo con nota prot.658 del 08.02.2019, di riscontro alla ns. del 06.02.2019 prot.10634. il Sindaco del Comune di Gradoli comunica che l'acqua del pozzo in questione da diversi anni non è più utilizzata per il consumo umano a causa di eccesso di floruri, ma soltanto per l'irrigazione del vicino campo da calcio o per usi diversi dal consumo umano (note allegate). In relazione all'area di lottizzazione ricadente per gran parte della sua superficie nella zona di rispetto del Pozzo Prato Lollo, la scrivente esprime al momento le seguenti considerazioni:

- la risorsa idrica del Pozzo Prato Lollo è comunque una risorsa idrica disponibile sul territorio comunale che potrebbe essere eventualmente utilizzabile per futuri scopi idropotabili;
- in un'ottica di tutela e conservazione della risorsa idrica in questione ed in funzione di eventuali futuri scopi idropotabili, sembrerebbe opportuno, eventualmente, dare inizio alle procedure previste dalla DGR n.5817 del 14/12/1999 -Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. superando in tal modo l'attuale estensione della zona di rispetto di 200 metri di raggio, individuata attraverso il solo criterio geometrico fissato dalla norm. da considerarsi in via provvisoria. In tali casi è comunque importante la pronuncia della Regione. riguardo le limitazioni e le prescrizioni all'interno della zona di rispetto, per le fognature, per l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione;
- nel caso in cui il Pozzo Prato Lollo non può rappresentare più per il Comune una risorsa idrica per scopi idropotabili, probabilmente negli strumenti urbanistici si dovrebbe rimuovere il vincolo legato alla zona di rispetto.

In relazione, invece, alla porzione di area di lottizzazione ricadente nel vincolo del PAI con destinazione proposta a verde pubblico attrezzato, si ritiene importante il pronunciamento della Regione.

- **Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica e Programmazione negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo**

L'Area Regionale, nella nota prot. n. 101687 del 07/02/2019, evidenziati gli aspetti principali del Piano come indicati nel Rapporto Preliminare, e approfonditi gli aspetti paesaggistici e urbanistici del Piano conclude che "...l'intervento non risulta in contrasto né con la normativa paesaggistica, né con il vigente strumento urbanistico. La presente valutazione è espressa esclusivamente nell'ambito del procedimento di verifica ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni di competenza che questo Ente sarà tenuto ad effettuare nelle successive eventuali fasi procedurali dell'intervento, in relazione alla conformità del Piano di Lottizzazione "Paolotta" alla vigente normativa paesaggistica e urbanistica..."

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare ha rilevato che "...È possibile considerare l'impatto dell'intervento del tutto trascurabile, anche in considerazione delle condizioni del contorno già

urbanizzato. Si ritiene corretto affermare che la realizzazione degli edifici oggetto del PdL, non comporta alcuna modifica peggiorativa o alterazione dell'intorno comunque antropizzato..." (R.P. pag. 58).

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura.

VALUTATO che:

- L'area oggetto del Piano di Lottizzazione è classificata dalla variante generale al P.R.G. come *Zona C – Sottozona C2 Nuova Espansione*. La superficie territoriale catastale è pari a mq 10.575; l'indice di fabbricabilità territoriale è pari a 0,70 mc/mq. Il Piano presenta dunque una cubatura residenziale di mc 7.403 organizzata in n. 5 lotti edificabili, con tipologie unifamiliare, bifamiliare o plurifamiliare. Il Piano proposto introduce un contenuto incremento del carico antropico (93 abitanti) su un area di modeste estensioni (0,028% del territorio comunale);
- L'area d'intervento non risulta interessata da alcun tipo di vincolo apposto ai sensi del D.Lgs 42/04 e riportato nella Pianificazione Territoriale sovraordinata e risulta conforme alla Variante Generale al P.R.G. del Comune di Gradoli (VT) adottata con D.C.C. n. 47 del 25 luglio 1998 ed approvata con D.G.R. n. 896 del 25 ottobre 2005;
- Il Rapporto Preliminare non evidenzia particolari criticità e propone una serie di misure mitigative sia per la sostenibilità urbanistica che ambientale del Piano proposto;
- L'area interessata dal piano non risulta compresa entro il perimetro di aree naturali protette (L. 394/1991 - LR 29/97) e/o di Zona di Protezione Speciale (ZPS) e/o di Sito di Importanza Comunitaria (SIC) di cui alle Dir. 2009/147/CE, Dir. 92/43/CEE, L. 157/1992, DPR 357/1997 ss.mm.ii.
- Con riferimento alla qualità dell'aria, l'ARPA sottolinea che il Piano, *pur costituendo un aggiuntivo carico emissivo, non è tale da generare significativi impatti sullo stato della qualità dell'aria nel dominio di interesse*;
- In relazione alla matrice acqua e risorse idriche, ARPA *...demanda alla verifica di adeguatezza della rete di approvvigionamento e della rete fognaria...* Il R.P. evidenzia che la *rete di adduzione idrica è stata dimensionata prevedendo la fornitura di acqua potabile, proveniente dall'acquedotto comunale, in tutta la zona di progetto*. Il sistema fognario previsto in progetto è del tipo separato, sono cioè previste due distinte canalizzazioni per le acque nere e per le acque di pioggia. La scelta di un sistema separato, sollecitata anche dalla recente legislazione ambientale, è stata motivata dai distinti trattamenti cui saranno soggetti i due flussi. Le acque nere verranno raccolte confluire nelle tubazioni comunali esistenti. In merito alla risorsa idrica del Pozzo "Prato Lollo", inutilizzabile ai fini idropotabili come evidenziato dalla ASL Viterbo, il Piano non fa riferimento allo stesso pozzo che risulta essere già stato sostituito da altri pozzi, come indicato nel nulla osta alla realizzazione della lottizzazione "Paolotta" espressa dal Comune di Gradoli con nota prot. n. 658 del 08/02/2019 allegata alla nota ASL prot. n. 22881 del 19/03/2019;
- In relazione agli aspetti idrogeologici e alle problematiche emerse per la porzione di area del Piano sottoposte a tutela per pericolo di frana – *Aree a pericolo A* e vincolate nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) come *Elementi lineari a rischio R4*, il Piano tiene conto del suddetto vincolo e di quanto stabilito dal P.A.I.. L'edificazione avverrà al di fuori della fascia di rispetto di 30 m dalla scarpata oggetto del vincolo "*Elementi lineari a rischio R4*";

- Per gli elementi di criticità geologica e idrogeologica evidenziati nei punti precedenti il Piano risulta aver già ottenuto parere geomorfologico favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 e della DGR n. 2649/99 con Determinazione n. G07224 del 28/05/2019 della competente Area Regionale Tutela del Territorio;
- In relazione alle altre matrici ambientali valutate (Suolo, Rumore, Rifiuti, Inquinamento Elettromagnetico) non emergono particolari elementi di criticità ambientale;

TUTTO CIO' PREMESSO

si propone che il Piano in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito indicate. A tal riguardo, l'Autorità Procedente in fase di approvazione del Piano ovvero della sua trasmissione agli Enti sovraordinati cui compete il controllo e/o l'approvazione, dovrà dare conto, mediante un apposito documento, della puntuale rispondenza della proposta definitiva del Piano/Programma alle prescrizioni di seguito elencate:

1. Nel prosieguo delle procedure per l'approvazione urbanistica del Piano, in merito alla dotazione dei servizi pubblici, e alla conseguente verifica degli stessi ai sensi del D.M. 1444/68, artt. 3 e 4, siano garantite oltre le quantità anche l'adeguata localizzazione e fruibilità, al fine di garantire l'effettiva utilizzazione pubblica, tenendo conto della relativa cessione delle aree quali "aree pubbliche"; relativamente all'accessibilità e fruibilità degli standard e di tutti gli spazi pubblici, si richiama il rispetto delle indicazioni del D.P.R. 503/96 (Titolo II, artt. 3-11), al fine di prevedere la realizzazione di spazi accessibili e fruibili anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
2. Dovrà essere effettuata la verifica relativa ad eventuali gravami di uso civico e assolvere a quanto previsto dalla L.R. 03/01/1986 n°1;
3. Dovrà essere dimostrata l'avvenuta verifica presso il Gestore del Servizio Idrico Integrato competente per territorio, sia della disponibilità idrica di acqua potabile conforme ai limiti previsti dalla normativa, sia dell'adeguatezza del sistema di depurazione dei reflui, che potrà essere costituito da allaccio a depuratori comunali esistenti o dalla realizzazione di idoneo depuratore regolarmente funzionante. Gli interventi di urbanizzazione primaria e in particolare il sistema fognario dovrà avere i necessari accorgimenti tali da garantirne la tenuta idraulica;
4. In merito alle criticità e agli aspetti geologici e idrogeologici dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nel parere geomorfologico favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 e della DGR n. 2649/99 di cui alla Determinazione n. G07224 del 28/05/2019 della competente Area Regionale Tutela del Territorio;
5. Le aree destinate a verde sia pubblico che di natura pertinenziale e privata, dovranno essere oggetto di specifica progettazione, privilegiando specie arbustive ed arboree autoctone, e prevedendo una periodica manutenzione delle aree a verde per il mantenimento del decoro estetico dell'area;
6. Nella successiva fase di attuazione la realizzazione delle opere previste dovrà essere effettuata in generale nel rispetto delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità

dell'Aria Regionale (DCR n. 66 del 10.12.2009), e del Piano di Tutela delle Acque Regionali (DCR n. 42 del 27.09.2007), nonché degli obiettivi stabiliti dal Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio (approvato dalla GR il 18/01/2012, pubblicato sul SO n. 15 al BUR Lazio n. 10 del 14/3/2012), ponendo in atto tutte le misure di mitigazione più idonee e già individuate all'interno della documentazione consegnata al fine di ridurre gli impatti;

7. La progettazione delle opere di urbanizzazione e delle nuove edificazioni, successivamente previste, rispettino il principio dell'invarianza idraulica e favoriscano le soluzioni progettuali e tecniche che consentano di ridurre le superfici impermeabili e/o di aumentare le superfici di scambio tra suolo e sottosuolo. In fase esecutiva sia adeguatamente valutata la compatibilità idraulica dell'intervento ed in particolare si approfondisca la valutazione dei possibili incrementi del deflusso delle acque meteoriche causati dalle impermeabilizzazioni dei suoli. Ai fini della salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale si richiamano inoltre l'art. 4, co. 2 lett. a, b, c e l'art. 5 della L.R. 6/2008;
8. In previsione della realizzazione di locali interrati, dovranno essere adottati opportuni accorgimenti costruttivi negli edifici finalizzati a ridurre la concentrazione di gas radon e garantire il rispetto dei relativi livelli di riferimento stabiliti dall'Unione Europea;
9. In relazione alla necessità di contenere l'inquinamento da rumore, si richiama il rispetto del DPCM 05/12/1997 per la determinazione e la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici e la previsione di adeguate schermature ad eventuali sorgenti sonore laddove necessarie, sempre nel rispetto della classificazione acustica prevista dal Comune per la zona in esame, laddove presente;
10. Siano ad ogni modo rispettate le ulteriori prescrizioni di cui ai pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale pervenuti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Ferdinando Maria Leone

Il Dirigente *ad interim*
Arch. Maria Luisa Salvatori